



Consiglio della Magistratura Militare

Prof. ANTONIO SCAGLIONE
Vice Presidente del Consiglio della Magistratura Militare

INTERVENTO

***PER L'INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO***

Assemblea Generale della Corte Militare di Appello

Roma - 26 Febbraio 2016

00186 - ROMA - VIA DEGLI ACQUASPARTA, 2 - ☎ CIV. 06/6833234-5-7 MIL. 3/5410-1-2-4

📠 FAX 06/6892443

1. Autorità civili, giudiziarie e militari, magistrati, Avvocati dello Stato e del libero Foro, personale tutto della Giustizia militare, gentili signore e signori, vi saluto e ringrazio, anche a nome del Consiglio della Magistratura militare, per la vostra partecipazione.

Rivolgo un deferente saluto e un augurio di proficuo lavoro al nuovo Primo Presidente della Corte di Cassazione e Presidente del Consiglio della Magistratura militare, dott. Giovanni Canzio, che ha iniziato a svolgere le Sue alte funzioni giudiziarie dal gennaio scorso e che ci onora oggi con la Sua presenza.

Mi sia consentito altresì di indirizzare un sentito saluto al dott. Giorgio Santacroce, già Presidente della Suprema Corte e del nostro Consiglio, al dott. Antonino Intelisano, Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, e al dott. Vito Diana, Presidente della Corte militare di appello, che, dopo una lunga ed eccellente carriera, sono stati collocati a riposo dal 1 gennaio 2016.

2. Nel breve tempo a mia disposizione intendo soffermarmi, anzitutto, sul tema della riforma della giustizia militare “annunciata”, ma, purtroppo, non ancora realizzata. Si tratta, ovviamente, di riflessioni rivolte agli Organi – Governo e Parlamento – che hanno la competenza esclusiva ad attuare il progetto riformatore.

Lo scorso anno, in questa stessa sede, esaminai le due prospettive di riforma che allora erano e che sono ancor’oggi all’esame del Parlamento: la prima nel senso della abolizione della giurisdizione “speciale” militare e della sua confluenza, per il tempo di pace, nell’alveo più generale della giurisdizione ordinaria, sia pure nella forma delle sezioni specializzate¹; la seconda, invece, nel senso della ulteriore

¹ V. la Proposta di legge costituzionale n. 2657, presentata alla Camera dei Deputati l’8 ottobre 2014 dai deputati D’Ambruoso e altri.

riduzione degli attuali organi giudiziari militari, dopo quella già attuata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. legge finanziaria 2008)²; riduzione ancora una volta motivata con l'argomento dell'austerità e del contenimento della spesa pubblica in un contesto di perdurante crisi economica.

Non si registrano, a tutt'oggi, significativi passi avanti dell'iter di riforma. L'unica novità è costituita dal cosiddetto "Libro bianco" della Difesa 2015, nel quale, alla pagina 58, si legge: *"Per quanto attiene alla amministrazione della giustizia militare il Governo intende perseguire lo sforzo di efficienza del sistema e di razionalizzazione, studiando anche la possibilità di forme idealmente evolute basate sul principio di unità della giurisdizione penale e che prevedano di dotarsi in tempo di pace di organi specializzati nella materia penale militare incardinati nel sistema della giustizia ordinaria"*.

Condivido pienamente l'obiettivo di razionalizzazione e di efficienza della giustizia militare. Ribadisco, però, che, alla luce della progressiva erosione della sfera di giurisdizione dei Tribunali militari, la strada da seguire dovrebbe essere quella della riforma del diritto penale militare, tenendo ovviamente conto, secondo gli insegnamenti della Corte costituzionale³, dei limiti rigorosi stabiliti dall'art. 103 comma 3 Cost., del criterio di ragionevolezza e del necessario requisito della lesione di interessi militari; parametro quest'ultimo da intendere nel senso della presenza, laddove si tratti di reati che offendono beni comuni, di un profilo, concorrente o significativo, di tutela di interessi militarmente rilevanti.

² V. il Disegno di legge governativo n. 2769-*undecies*, stralciato dalla legge di stabilità 2014, e presentato il 23 ottobre 2014.

³ V. Corte cost. 6 luglio 1995, n. 298, in *Giur. cost.* 1995, p. 2321.

La vigente normativa penalistica militare è infatti ormai vetusta e non appare più rispondente alle esigenze e ai compiti delle Forze armate nell'attuale contesto soprattutto internazionale, connotato da gravi conflitti armati e, quindi, dal rilevante incremento delle missioni militari all'estero, nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della Nato.

Ponendosi in questa prospettiva, l'Associazione nazionale dei magistrati militari ha recentemente rivolto un appello al Legislatore, formulando una articolata proposta di riforma del codice penale militare di pace anche al fine di evitare la duplicità di procedimenti penali, comuni e militari, che, spesso, si registra nella prassi giudiziaria.

Con riferimento invece alla ipotesi di abolizione della giurisdizione speciale militare, si deve anzitutto osservare che la nostra Costituzione ha strutturato una complessa architettura nella quale il principio di unità della giurisdizione, da intendersi nel senso che tutte le funzioni giurisdizionali siano di competenza di unica magistratura, connotata da garanzie di indipendenza e imparzialità, convive con la previsione di alcune giurisdizioni speciali con riferimento a determinate tipologie di controversie⁴.

Infatti, la stessa Carta costituzionale, pur proclamando, da un lato, il principio di unità della giurisdizione e, per il futuro, il divieto di istituzione, non solo di giudici straordinari, ma anche di giudici speciali, ha attribuito espressamente, dall'altro, funzioni giurisdizionali anche a giudici non istituiti o regolati dalle leggi di ordinamento giudiziario.

⁴ P. RIVELLO, *Spunti di riflessione sul tema della giustizia militare*, in *Giust. pen.*, 2015, III, c.188.

Le relative previsioni riguardano, con riferimento al settore penale, la Corte costituzionale in composizione integrata (artt. 134 e 135 Cost.) e i “Tribunali militari” di cui all’art. 103, comma 3, della Costituzione, organi nettamente distinti da quelli della giurisdizione ordinaria, ma dotati - come statuisce a sua volta l’art. 108 comma 2 Cost., delle stesse garanzie di indipendenza, di imparzialità e di soggezione soltanto alla legge.

In altri termini, la Costituzione ha riconosciuto plurime espressioni di giurisdizione penale, individuate sia nella giurisdizione ordinaria, sia nelle due giurisdizioni speciali della Corte costituzionale e dei Tribunali militari (e, ovviamente, degli altri organi giudicanti della giustizia militare), che sono e restano quelle già indicate nella stessa Carta⁵.

Ne consegue che, nonostante l’opinione contraria di alcuni giuristi⁶, l’abolizione degli organi giudiziari militari e la loro confluenza nella giurisdizione ordinaria, sia pure nella forma delle sezioni specializzate⁷, dovrebbero essere attuate mediante legge costituzionale secondo il meccanismo di revisione delineato dall’art. 138⁸ della stessa Costituzione.

⁵ In questo senso v. A. A. DALIA- M. FERRAIOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, IX ed., Wolters Kluwer-Cedam, 2015, p. 50 s..

⁶ In questo senso v. D. BRUNELLI, *Tribunali militari e spending review: il tempo delle scelte (note critiche sul d.d.l. governativo n. 2679-undecies, stralciato dalla legge di stabilità, 2014)*, in *Federalismi.it, Rivista di Diritto pubblico italiano comparato europeo*, n.3, 11 febbraio 2015, p. 15 s.; A. INTELISANO, *La giurisdizione militare (24/06/2016)*, in *Affari internazionali, Rivista on line di politica strategia ed economia*, <http://www.affarinternazionali.it>.

⁷ Le sezioni specializzate di cui all’art. 102, comma 2, Cost. costituiscono, come ha statuito la Corte costituzionale” (Corte cost. sent. n. 76 del 1961) non “*un tertium genus* tra la giurisdizione speciale e quella ordinaria”, ma una “*species* di quest’ultima”.

⁸ In questo senso, v., ampiamente, P. RIVELLO, *op.cit.*, c. 188; A. SCAGLIONE, *Relazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2014 presso la Corte militare di appello*, in *Giust. pen.*, 2014, I, c. 93; M. SCAPARONE, *Elementi di procedura penale. I principi costituzionali*, Milano, 1999, p. 73 s. Si ricordi, al riguardo, che, in sede di lavori preparatori, la Commissione dei settantacinque aveva limitato, nel progetto di Costituzione, la

Il limitato tempo a disposizione non mi consente di soffermarmi sulle ragioni che inducono a mantenere la giurisdizione speciale militare anche in tempo di pace⁹. Mi limito, pertanto, a ribadire che l'abolizione dei Tribunali militari e della Corte militare di appello, nonché di tutti gli uffici del pubblico ministero militare, determinerebbe, nella prassi giudiziaria, l'estensione al processo penale militare delle gravi criticità e disfunzioni della giustizia ordinaria, e, soprattutto del cosiddetto "male oscuro" della lentezza delle procedure e dell'accumulo di processi inevitabilmente destinati alla prescrizione, sin dalla fase delle indagini preliminari.

In altri termini, risulterebbero sicuramente compromesse le garanzie fondamentali che devono essere osservate in ogni processo: anzitutto, il principio di obbligatorietà dell'azione penale, nonché la ragionevole durata e l'efficienza, componenti essenziali del giusto processo di cui all'art. 111 comma 2 della Costituzione. Rischierebbe altresì di essere messa in crisi l'effettività della tutela dei valori della disciplina e del servizio delle Forze armate¹⁰. Forze armate, che - come il Presidente della Repubblica, prof. Sergio Mattarella, ha affermato, il 21 dicembre 2015, nel suo Discorso alla Alte cariche dello Stato - servono la Repubblica *"con dedizione e spirito di Patria"*, svolgendo anche *"un compito di pace apprezzato in tutto il mondo e sono motivo di onore per l'intero Paese"*.

Ed ancora, garantire la Costituzione - richiamando sempre le parole del Presidente della Repubblica - significa, tra l'altro, che *"si possa ottenere giustizia in tempi*

previsione dei Tribunali militari al tempo di guerra. L'Assemblea costituente li mantenne, invece, anche con riferimento al tempo di pace, facendo soprattutto leva sulla considerazione che si sarebbe posti complessi problemi nell'apprestarli nel momento della necessità (v., sul punto, P. RIVELLO, *Il Procedimento militare*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 2 ss.).

⁹ Su questa problematica, v. P. RIVELLO, *Il Procedimento militare*, cit., p. 6 ss.; A. SCAGLIONE, *op. cit.*, c. 93 s..

¹⁰ Sul punto, v. Corte cost. 30 dicembre 1994, n. 460, in *Rass. giust. mil.*, 1994, p. 310 ss.; Corte cost. 22 giugno 2001, n. 204, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 975.

rapidi”¹¹. E sicuramente, l’attuale sistema della giustizia militare assicura che, nel più breve tempo possibile e nel rispetto di tutte le garanzie, sia assicurata la assoluzione degli innocenti e la punizione dei colpevoli.

Infine, la pluralità delle giurisdizioni – come il Presidente del Consiglio di Stato ha recentemente affermato¹² - “*rafforza la capacità del sistema di fare fronte alla complessità della società*” in una prospettiva di “*unità funzionale, non organica, della giurisdizione*”.

3. Ritengo doveroso a questo punto soffermarmi, sia pure sinteticamente, sull’attività svolta dal Consiglio della Magistratura militare, nel 2015, sempre in un contesto di costruttiva collaborazione tra tutte le sue componenti, pur nel fisiologico e, talora, vivace confronto dialettico.

In particolare, tra i più rilevanti provvedimenti adottati, segnalo la definizione del concorso per la copertura del posto di Presidente del Tribunale militare di Roma, le conferme di diversi magistrati militari nelle funzioni direttive e semidirettive, le valutazioni di professionalità, e la nomina del magistrato militare componente l’Ufficio di Segreteria del Consiglio.

Sono stati altresì emanati i bandi per la copertura dei posti di Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione e di Presidente della Corte militare di appello.

¹¹ Messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel giorno del giuramento, (Aula di Montecitorio, Roma, 3 febbraio 2015, p. 8.

¹² A. PAJNO, *Relazione svolta in occasione dell’Inaugurazione dell’anno giudiziario 2016*, Roma, 16 febbraio 2016, p. 8, 15.

La Commissione Uffici direttivi, nel mese di dicembre 2015, ha formulato la proposta di designazione del nuovo Procuratore generale militare di Cassazione e, dopo la formulazione del prescritto concerto del Ministro della Difesa, il Consiglio della Magistratura militare ha deliberato, nella seduta del 19 gennaio scorso, la nomina del nuovo Procuratore, nella persona del prof. Pierpaolo Rivello. L'altro concorso è ancora pendente presso la Commissione Uffici direttivi e l'iter istruttorio è stato avviato il 27 gennaio scorso.

Sotto il profilo dello stato giuridico dei magistrati militari, il Consiglio, in attuazione di recenti provvedimenti legislativi, ha approvato diverse delibere modificative delle proprie circolari; tra le quali ricordiamo la n. 62 in tema di conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi, la n. 64 in materia di conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive e semidirettive ai sensi degli artt. 45 e 46 del d.lgs. n. 160 del 2006, la n. 66 in materia di tramutamenti ed assegnazioni di sedi e altre funzioni. Inoltre, sono state totalmente riscritte le precedenti circolari in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati militari e di esonero dalle funzioni giudiziarie dei giudici d'Arma. Sono state pure svolte le consuete attività ispettive del Consiglio negli uffici giudiziari militari, secondo le nuove prescrizioni stabilite dallo stesso organo.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata all'aggiornamento e alla formazione professionale dei magistrati militari mediante la loro partecipazione sia agli incontri di formazione organizzati dalla Scuola superiore della Magistratura, sia ai corsi di lingua inglese presso la Scuola Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

Si è pure deliberato in materia di trasparenza e di integrità, previsti dalla normativa anticorruzione, di misure di sicurezza da adottare nelle attività di intercettazione presso le Procure militari della Repubblica, di informatizzazione degli uffici giudiziari militari e di notificazioni telematiche, di concerto con l'apposito Ufficio

del Consiglio per i sistemi informativi automatizzati. Ed ancora, in raccordo con il Collegio dei Revisori dei conti, sono stati adottati provvedimenti finalizzati alla programmazione, al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa.

4. Mi avvio alla conclusione, ricordando che, il 27 gennaio scorso nella ricorrenza del giorno della memoria, il Presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, ha auspicato che *“si continuino ad esaminare tutti quei fascicoli sui crimini di guerra commessi durante l'occupazione nazifascista [.....] non per un'ansia astratta di giustizia, ma solo per conoscere più compiutamente la nostra storia italiana”*¹³. Aggiungo che permane comunque l'obbligo giuridico, discendente dall'art. 112 della Costituzione, di rendere giustizia, sia pure tardiva e laddove ovviamente ancora possibile nell'inesorabile decorso del tempo, alle migliaia di vittime innocenti della barbarie nazifascista¹⁴.

Al riguardo, il Procuratore militare di Roma ha evidenziato, da un lato, positivamente che sono ancora pendenti, davanti alle autorità giudiziarie militari, procedimenti penali per nove stragi nazifasciste, e dall'altro, con profonda amarezza, che, pur essendo state condannate all'ergastolo negli ultimi dieci anni cinquantasette persone di cui solo sette ancora in vita, la Germania non ha mai eseguito queste sentenze¹⁵.

In questo contesto, si deve altresì condividere pienamente, per motivi di trasparenza e di impegno nella memoria, la recente decisione – comunicata dal

¹³ V. *Giorno della memoria con Mattarella. Gerusalemme: ebrei colpiti in Europa*, in *Corriere della Sera*, 27 gennaio 2016, p. 21.

¹⁴ Sul tema v. S. BUZZELLI- M. DE PAOLIS - A. SPERANZONI, *La ricostruzione giudiziale dei crimini nazifascisti in Italia. Questioni preliminari*, Giappichelli, Torino, 2012, *passim*.

¹⁵ M. DE PAOLIS, in *Corriere della Sera*, cit., *ibidem*.

Presidente della Camera dei deputati, on. Laura Boldrini - di pubblicare sul sito web dell'Archivio storico della Camera dei deputati, la documentazione, consistente in oltre tredicimila pagine e "dimenticata" dall'immediato dopoguerra sino alla metà degli anni novanta del secolo scorso, che racconta gli efferati crimini di guerra commessi in Italia dai nazifascisti nel periodo 1943-1945¹⁶.

5. Mi sia consentito, infine, di rivolgere un sentito plauso ai componenti del Consiglio, ai magistrati segretari, a tutta la magistratura militare, nelle componenti togata e d'arma, alla polizia giudiziaria militare, al personale tutto della giustizia militare, per l'attività svolta con proficuo impegno, assoluta dedizione, e elevata professionalità, assicurando così l'efficace funzionamento del servizio giustizia.

Ringrazio tutti gli intervenuti per la cortese attenzione.

¹⁶ V. A. CUSTODERO, *Stragi nazifasciste: on line i documenti dell'armadio della vergogna*, in http://www.repubblica.it/politica/2016/02/2016/news/stragi_nazifasciste_online_archivi; S. FIORI - C. VECCHIO, *Ecco i segreti nascosti nell'armadio della vergogna*, in *la Repubblica*, 17 febbraio 2016, p. 46 s. .